

STATUTO

L'ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO BUON ALBERGO VR
VIA MAZZINI 1

Numero REA: VR - 332585

Codice fiscale: 03393270230

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" NUMERO REP. 28840 NUMERO RACC.14409

STATUTO

"TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata – Scopi

Art. 1 – Costituzione e denominazione -

E' costituita ai sensi della legge n. 381/81 e in ottemperanza al nuovo codice del Terzo Settore , decreto leg.vo n. 117/2017 e il decreto leg.vo n. 112/2017 una società cooperativa sociale con denominazione: **"L'ALVEARE Cooperativa Sociale Onlus"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla disciplina del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 – Sede -

La Cooperativa ha sede nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 – Durata -

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4 – Scopo e oggetto

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi sociali, socio-sanitari, di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

La Cooperativa pertanto intende offrire servizi psicologici, pedagogici, psicomotori e assistenziali , educativi, formativi e culturali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e/o aderendovi.

La Cooperativa intende realizzare e/o gestire:

- centri aperti e doposcuola;
- appoggi educativi con minori in difficoltà;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- progetti in collaborazione con biblioteche pubbliche;
- realizzazione di musei sia locali che "itineranti" ed in rete con altri musei, ed organizzazione di visite guidate sul territorio;
- organizzazione di laboratori artistico-espressivi, educativo-didattici ed altri percorsi conoscitivo-culturali;
- organizzazione ed animazione di centri estivi per ragazzi;
- attività educative teatrali;
- gestione di asili nido, asili micro-nido anche aziendali, centri per l'infanzia ed altri servizi innovativi per la prima infanzia;
- organizzazione di incontri con le famiglie in asili nido e scuole dell'infanzia, anche non gestiti in proprio;
- progetti riabilitativi, artistico-espressivi, conoscitivo-culturali per persone diversamente abili;

- gestione di casa-famiglia per ragazzi con problemi familiari, psichici e/o sociali;
- realizzazione di centri diurni rivolti a persone diversamente abili, ragazze-madri, anziani, bambini, adolescenti;
- progetti educativi di strada per adolescenti e/o giovani del territorio;
- percorsi di mediazione familiare e educazione sessuale;
- punto informativo territoriale in campo sociale, educativo, pedagogico;
- collaborazione e coinvolgimento delle associazioni locali nelle attività della cooperativa.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici.

La Cooperativa si impegna a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei soci e, nello svolgimento delle attività, di avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà, inoltre, raccogliere dai soci prestiti da destinare al conseguimento dell'oggetto sociale; le modalità e la durata dei finanziamenti saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

La cooperativa potrà, infine, costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

TITOLO II

Soci e Quote Sociali

Art. 5 – Soci -

Il numero dei soci è illimitato e variabile, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 6 – Obblighi dei soci -

I soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, nonché alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche.

Art. 7 – Soci/e operatori/trici: requisiti per l'ammissione -

Sono Soci/e operatori/trici coloro che intendono perseguire gli scopi indicati all'art. 4.

Si distinguono in due tipologie:

- Soci/e volontari/e ovvero coloro che intendono prestare la loro attività gratuitamente. Essi non possono superare, nel numero, quanto previsto in materia di cooperazione sociale e sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci.

- Soci/e lavoratori/trici ovvero coloro che partecipano alle attività sociali perché hanno maturato o intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa. Il/la Socio/a che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce, contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera.

I rapporti di lavoro, in qualsiasi forma instaurati, saranno disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea.

Possono essere Soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario alle esigenze della Cooperativa.

Art. 8 – Rapporto mutualistico e/o lavorativo del socio in cooperative ed imprese concorrenti -

È fatto divieto ai soci di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche del lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,

nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 – Categoria speciale di Socio/a in formazione -

I nuovi Soci possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata "Socio/a in formazione", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di 3 anni il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

Art. 10 – Modalità di Adesione –

Coloro che intendono essere ammessi in qualità di socio/a devono presentare al Consiglio di amministrazione della Cooperativa domanda scritta contenente:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;
- l'ammontare della quota sociale che si propongono di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che si intenda instaurare o dell'apporto volontario che si intenda dare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento;
- l'accettazione esplicita della clausola compromissoria prevista dal presente atto.

Art. 11 - Delibera di Ammissione -

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato/a, decide in merito. In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci in formazione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato/a e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa perde efficacia.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli/alle interessati/e. In questo caso essi/esse possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 12 - Cessazione della qualità di Socio -

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morte.

Art. 13 - Recesso di Socio -

Il diritto di recesso compete, oltre che nei casi di legge, ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 43 dello Statuto.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società, se comunicato almeno tre mesi prima, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione del Socio -

L'esclusione del Socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società
- nel caso indicato all'art. 2531 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, del Codice Civile.

L'esclusione dev'essere deliberata dall'Assemblea e debitamente comunicata al Socio con raccomandata, a cura del Consiglio di Amministrazione. Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 43, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Art. 15 - Morte del Socio -

In caso di morte del Socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 16 - Rimborso Quote -

Il rimborso della quota non potrà superare il valore nominale della quota posseduta in base al bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545, quinquies e sexies, del Codice Civile, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, compresi gli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro il termine di 5 anni.

Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori -

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla legge n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO III

Patrimonio Sociale - Riserve - Bilancio – Utili

Art. 18 - Patrimonio Sociale -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote sociali, nominative ed indivisibili, del valore nominale di almeno 25,00 euro;
- b) riserva legale, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) fondi e riserve, eventuali e/o straordinarie;
- e) qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 19 - Riserve e Divieto di distribuzione -

Durante la vita della Cooperativa è vietata la distribuzione delle riserve ai soci.

Art. 20 - Esercizio Sociale ed Approvazione Bilancio -

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Destinazione degli utili -

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92;
 - c) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - d) a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci operatori aumentato del 2%;
 - e) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.
 - f) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
 - g) l'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile.
- Eccetto che per il punto b), l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili a riserva indivisibile.

Art. 22 - Provvedimenti in caso di perdita -

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

TITOLO IV

Assemblea e decisioni dei soci –

Consiglio di Amministrazione – Organo di Controllo

Art. 23 – Organi -

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci per le decisioni collegiali dei soci/e
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo e i revisori legali se nominati.

Art. 24 - Assemblea dei Soci – Convocazione -

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

Almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esso dev'essere affisso nella Sede sociale e deve essere fatto pervenire a tutti i Soci al recapito risultante dal Libro Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, posta elettronica o mezzo similare).

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando il Collegio Sindacale (se nominato) o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione decide, nei limiti di legge, se l'Assemblea debba riunirsi in adunanza o consultarsi a distanza per iscritto: deve dar conto di questa disposizione contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 25 – Assemblea - Competenze

L'assemblea, oltre a deliberare sulle materie di cui all'art. 2479, II, c.c., delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e cooperazione di lavoro, nonché sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – Quorum costitutivi e deliberativi -

L'Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

Art. 27 – Modalità di votazione e procedure di deliberazione per iscritto -

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa decisione presa dall'Assemblea all'inizio della riunione, e comunque in modo palese.

Le decisioni possono essere adottate per iscritto con le modalità di cui ai commi seguenti, salvo che vi si oppongano tutti i Consiglieri d'Amministrazione o la maggioranza dei soci.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti, sia contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto il Consiglio di Amministrazione redigerà apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto per esteso della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione, a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere, con modalità analoghe, alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate mediante consenso espresso per iscritto o consultazione

scritta, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro dei Verbali di Assemblea e delle Decisioni dei Soci.

Art. 28 – Diritto di Voto e Deleghe -

Ogni Socio può esprimere un solo voto, quale che sia l'ammontare della quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio con diritto di voto, mediante delega scritta, che deve essere presentata all'inizio della riunione al Presidente dell'Assemblea.

Nessun socio può rappresentare per delega più di un socio.

Art. 29 – Svolgimento dell'Assemblea e Verbalizzazioni -

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro socio eletto dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 30 – Consiglio di Amministrazione -

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è formato da tre a sette componenti. Il numero dei Consiglieri è stabilito con apposita delibera dell'Assemblea, prima della loro elezione.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

In ogni caso possono essere nominati Consiglieri anche non soci in misura non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio.

I soci Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente per la durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

Art. 31 – Modalità di Convocazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata non meno di 3 giorni prima della data fissata o mediante avviso telefonico, oppure, in caso d'urgenza a mezzo telegramma o fax, e-mail. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai Sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi sono presenti alla seduta, anche se non è stato dato preavviso regolare.

Art. 32 - Delibere del Consiglio -

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

I Consiglieri possono anche decidere mediante le procedure della consultazione scritta o dell'assenso per iscritto descritte al precedente art. 28 per l'Assemblea dei soci.

Art. 33 - Compiti e funzioni del Consiglio -

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e dal presente statuto per la gestione sociale, salvo quanto previsto dall'art. 2479, II, n. 5, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente od ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega le materie previste dall'art. 2381, IV, C.C., i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel Libro dei Verbali e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino 1/3 del capitale sociale.

Art. 34 – Presidente – Funzioni e Compiti -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio; è il rappresentante legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Art. 35– Organo di controllo e revisione legale dei conti – Sostituito con nuova normativa

Nei casi obbligatori per legge o qualora ritenuto opportuno la società può nominare l'organo di controllo composto e funzionante a norma di legge. L'organo di controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

In particolare l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 36 - Modificazioni –

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta lo scioglimento della società.

Art. 37 – Modalità di Scioglimento -

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato o per decisione dei soci.

L'assemblea nominerà un liquidatore, preferibilmente scelto tra i soci, stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 38 – Devoluzione del Patrimonio -

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai soci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge n. 59/92.

Per quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO VI

Art. 39 - Tentativo di conciliazione -

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione

e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Verona, conformemente all'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Art. 40 - Giudizio arbitrale -

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Collegio decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003.

FIRMATO: ANNA SALVAGNO - PAOLO CARBONE - SIGILLO

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.27 BIS TAB. B D.P.R.

642/1972

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE